Comunicazioni obbligatorie per l’assunzione di lavoratori non comunitari regolarmente in Italia

7 Dicembre 2011

Come noto, il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha introdotto nell’ordinamento italiano il principio generale della comunicazione unificata in caso di instaurazione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro (d.lgs. n. 181/2000 e s.m – d.m. 30 ottobre 2007).

Dal 15 novembre 2011, a seguito delle opportune implementazioni degli standard di sistema, per l’assunzione di un lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, i datori di lavoro non dovranno più compilare il “modello Q” (da presentare in passato alle Prefetture e recante l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il ritorno dello straniero al paese di origine e l’indicazione dell’alloggio), ma adempiranno agli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla legge n. 296/2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.

E’ quanto comunicato dal Ministero del lavoro con la nota n. 4773/11, con cui si precisa, inoltre, che tale semplificazione attiene anche quei rapporti “speciali” per i quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione, tra cui anche le variazioni del rapporto di lavoro conseguenti ad una modifica aziendale, da comunicare entro 5 giorni ai sensi della Legge Finanziaria 2007.

Resta comunque fermo l’obbligo di esibire la comunicazione debitamente compilata agli organi di vigilanza.

5118-Nota ministeriale n.4773-2011.pdfApri